

REGOLAMENTO INTERNO PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

(Estensore del documento: Paolo F. Quattropani; Responsabile del processo: Igor Colombi)

Adottato e approvato in data 05/06/2025 con deliberazione dell'Amministratore Unico e con determinazione della Direzione di Ge.S.Co. Srl.

Sommario

Art. 1 – Finalità.....	2
Art. 2 – Definizione di spese di rappresentanza	2
Art. 3 – Soggetti	2
Art. 4 – Gestione delle spese di rappresentanza.....	3
Art. 5 – Casi di non ammissibilità delle spese di rappresentanza.....	3
Art. 6 – Entrata in vigore.....	3

ART. 1 – FINALITÀ

Il presente Regolamento disciplina i casi e i limiti entro quali è consentito, da parte di Ge.S.Co. Srl (d'ora in poi "Gesco"), sostenere spese di rappresentanza, autorizzare i soggetti abilitati ad attuare tali spese, nonché la procedura da seguire.

Il presente Regolamento ha lo scopo di assicurare alle spese di rappresentanza trasparenza e riconoscibilità, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed economicità.

ART. 2 – DEFINIZIONE DI SPESE DI RAPPRESENTANZA

Sono spese di rappresentanza tutte quelle che, per fini istituzionali non riconducibili ai rapporti di servizio, siano finalizzate al pubblico interesse ed assolvano funzione rappresentativa per Gesco e l'Ente che rappresenta. Esse hanno lo scopo di mantenere e accrescere verso l'esterno il prestigio della società e dei suoi dipendenti, unitamente all'Ente, e di intrattenere pubbliche relazioni con positive ricadute verso soggetti esterni.

Sono considerate, a titolo esemplificativo, spese ammissibili:

- a) spese di ospitalità e di trasporto in occasione di visite di autorità e personalità di riguardo, tanto italiane che straniere, o a membri di delegazioni istituzionali in visita;
- b) omaggi di modesta entità, compatibilmente ad un conclamato rapporto tra ricevente e donante, di natura simbolica, in favore di cui al precedente punto a);
- c) omaggi di beni temporanei, come possono essere quelli floreali, in occasione di particolari circostanze pubbliche, secondo opportunità di circostanza;
- d) spese per acquisto beni (come possono essere libri, fotografie, prodotti tipici, ecc.) in grado di rappresentare l'economia locale e atti a divulgare l'immagine di Gesco e dell'Ente.

ART. 3 – SOGGETTI

Sono competenti a proporre e compiere spese di rappresentanza tutti i ruoli dirigenziali di Gesco e il personale in posizione di caporeparto, solo dopo approvazione della Direzione.

ART. 4 – GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Le spese di rappresentanza sono stanziare annualmente nell'apposito capitolo nel bilancio di previsione con puntuale determinazione del limite finanziario entro il quale l'interesse pubblico sotteso può essere curato.

La liquidazione della spesa sarà effettuata dall'Ufficio Amministrativo, previa verifica e firma della Direzione, nonché del rispetto dei limiti dello stanziamento. Nello specifico il soggetto autorizzato a sostenere la spesa dovrà:

- a) esporre caso per caso l'interesse istituzionale perseguito e l'occasione della spesa;
- b) indicare i soggetti destinatari e la loro specifica qualifica;
- c) indicare l'ammontare ed allegare le fatture o gli altri documenti validi agli effetti contabili e fiscali intestati a Gesco.

Le spese di rappresentanza possono anche essere effettuate attraverso anticipo di cassa e seguite dalla presentazione di idonee e specifiche note giustificative di cui al presente articolo punto c).

L'Ufficio Amministrativo deve trasmettere annualmente all'Organismo di Vigilanza, o chi facente funzione, l'elenco dettagliato delle spese di rappresentanza. Detto organismo può eseguire anche controlli a campione e riferire alla Direzione eventuali incongruenze riscontrate.

ART. 5 – CASI DI NON AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Non possono essere considerate spese di rappresentanza e, pertanto, non effettuabili con il fondo delle spese di rappresentanza oneri, a titolo esemplificativo:

- a) gli atti di mera liberalità verso soggetti terzi;
- b) ogni spesa effettuata in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
- c) l'acquisto di generi di conforto quando non direttamente collegati o fruiti durante riunioni della Direzione o di altre riunioni di tipo amministrativo, sindacale o tecnico;
- d) pasti che prevedano la partecipazione di invitati che non siano direttamente collegabili alla Società, all'Ente correlato o a chi ha in essere rapporti istituzionali con la Società;
- e) ospitalità in favore di fornitori Gesco o di soggetti già legati a Gesco da rapporti di tipo professionale a pagamento;
- f) spese relative alla promozione di altra società in-house collegata o dell'Ente relato;
- g) spese riconducibili a celebrazioni (quali, a titolo esemplificativo, matrimoni, funerali, ecc.) che non coinvolgano amministratori e dipendenti in servizio, tanto della Società quanto dell'Ente, loro parenti o affini;
- h) spese, in generale, con carenza di documentazione giustificativa o che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non abbiano i presupposti sostanziali indicati all'*art. 4*.

ART. 6 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo dell'approvazione della delibera da parte degli organi preposti.



Stato di revisione:

Revisione	Data	Descrizione	Paragrafo/i	Pagina/e	Stato
0	04/06/2025	1° emissione	Tutti	Tutte	Vigente

(RQ) VERIFICA/APPROVAZIONE	Firma:	Data:
EMISSIONE	Firma:	Data: